



COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 3 della legge 5 maggio 1952, N° 405 (col quale venne sostituito l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n° 287), recante norme per l'aggiornamento biennale degli Albi definitivi dei Giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n° 1441 relativa alla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di assise e nei tribunali per minorenni;

I N V I T A

tutti coloro che, non essendo già iscritti negli anzidetti Albi, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n° 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12, da iscriversi presso questo Ufficio Comunale, entro il **31 luglio 2017**, negli elenchi integrativi dei Giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 APRILE 2017(1)

IL SINDACO

F.to (Ing. Santo Monorchio)

=====

RIORDINO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Estratto della Legge 10 aprile 1951, n° 287

Art. 9 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) TITOLO FINALE di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del TITOLO FINALE di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

(1) Da affiggere entro il 30 Aprile.